

REGOLAMENTO (CE) N. 3189/94 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1994

che stabilisce, per il 1995, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche, da applicare alle navi battenti bandiera di taluni paesi terzi nella zona di 200 miglia situata al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92 il Consiglio determina per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, caso per caso, il totale ammissibile di catture e/o il totale ammissibile dello sforzo di pesca per assicurare lo sfruttamento razionale e responsabile delle risorse su base durabile;

considerando che dal 1977 la Comunità ha istituito un regime di conservazione e di gestione delle risorse ittiche applicabile alle navi battenti bandiera di alcuni paesi terzi nella zona di 200 miglia situata al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana, fissato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3681/93 ⁽²⁾; che la validità di detto regolamento scade il 31 dicembre 1994;

considerando che è opportuno garantire la continuità di detto regime oltre tale data, mantenendo in particolare la limitazione dell'attività di pesca che interessa la popolazione di certi pesci in questa zona per conservarla ed assicurare un'adeguata redditività delle attività dei pescatori interessati;

considerando che l'industria di trasformazione installata nel territorio del dipartimento francese della Guiana

dipende dagli sbarchi delle navi dei paesi terzi che operano nella zona di pesca situata al largo di detto dipartimento;

considerando che, di conseguenza, è necessario fare in modo che le navi impegnate per contratto a sbarcare le loro catture nel dipartimento francese della Guiana possano continuare a svolgere la propria attività;

considerando che delle licenze per la pesca al gambero calcolate in base a pareri scientifici, sono rilasciate ai paesi terzi; che il numero di una parte di queste licenze è pertanto soggetto a modificazioni in funzione dei pareri scientifici suddetti;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995 le navi battenti bandiera di uno dei paesi indicati nell'allegato I sono autorizzate a pescare le specie indicate nell'allegato suddetto nella parte della zona di pesca delle 200 miglia al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana situata oltre le 12 miglia calcolate a partire dalle linee di base, alle condizioni fissate dal presente regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 31. 12. 1993, pag. 53.

⁽³⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1